



# CITTÀ DI IMOLA

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**

### **PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

- Approvato con delibera C.C. n. 396 del 27.11.1998, controllata dal CO.RE.CO. in data 9.12.1998, Prot. n. 11346;
- modificato con delibera C.C. n. 100 del 22.03.1999, controllata dal CO.RE.CO. in data 29.03.1999, Prot. n. 2638;
- modificato con delibera C.C. n. 323 del 20.12.1999, controllata dal CO.RE.CO. in data 10.01.2000, Prot. n. 99/11782;
- modificato con delibera C.C. n. 66 del 28.02.2000, controllata dal CO.RE.CO. in data 8.03.2000, Prot. n. 1792;
- modificato con delibera C.C. n. 52 del 25.02.2002, esecutiva;
- modificato con delibera C.C. n. 279 del 29.11.2002, esecutiva;
- modificato con delibera C.C. n. 324 del 22.12.2003, esecutiva;
- modificato con delibera G.C. n. 647 del 6.12.2004, esecutiva (tariffe allegato C);
- modificato con delibera C.C. n. 191 dell' 11.12.2008, esecutiva;
- modificato con delibera G.C. n. 439 del 16.12.2008, esecutiva (tariffe allegato C);
- modificato con determinazione dirigenziale n. 81 del 20.02.2009 (tariffa art. 30 c. 3);
- modificato con delibera C.C. n. 88 del 30.04.2010, esecutiva.

## INDICE

### **Titolo I: Disposizioni generali**

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Definizioni	Pag. 4

### **Titolo II: Occupazioni e concessioni**

#### **Capo I: Occupazione**

Art. 3	Occupazioni di aree e spazi pubblici	Pag. 4
Art. 4	Distinzione delle occupazioni	Pag. 5
Art. 5	Occupazioni abusive	Pag. 5
Art. 6	Occupazioni d'urgenza	Pag. 6

#### **Capo II: Concessioni e autorizzazioni**

Art. 7	Richiesta di occupazione	Pag. 6
Art. 8	Istruttoria della richiesta	Pag. 7
Art. 9	Contenuto e rilascio dell'atto di concessione - Deposito cauzionale	Pag. 7
Art. 10	Durata della concessione	Pag. 8
Art. 11	Titolarità della concessione	Pag. 8
Art. 12	Rinnovo e/o proroga della concessione	Pag. 9
Art. 13	Obblighi del titolare della concessione	Pag. 9
Art. 14	Modifica, sospensione e revoca della concessione	Pag. 9
Art. 15	Decadenza ed estinzione della concessione	Pag. 10
Art. 16	Limiti delle occupazioni e uso dell'area concessa	Pag. 10
Art. 17	Disciplina di dettaglio delle occupazioni	Pag. 10
Art. 18	Programmazione delle occupazioni	Pag. 11
Art. 19	Criteri generali per l'assegnazione di aree e spazi pubblici	Pag. 12

### **Titolo III: Canone di concessione**

#### **Capo I: Istituzione ed applicazione del canone**

Art. 20	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico	Pag. 12
Art. 21	Criteri per la determinazione della tariffa	Pag. 12
Art. 22	Classificazione degli spazi pubblici	Pag. 13
Art. 23	Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	Pag. 13
Art. 24	Occupazioni degli ambulanti nell'ambito del mercato settimanale	Pag. 15
Art. 25	Assegnazione di aree pubbliche con asta pubblica o a trattativa privata	Pag. 15
Art. 26	Tariffa base del canone di concessione di spazi ed aree pubblici	Pag. 15
Art. 27	Determinazione del canone	Pag. 15
Art. 28	Determinazione dei coefficienti specifici e dei coefficienti temporali	Pag. 16
Art. 29	Disposizioni ulteriori in materia di definizione tariffaria	Pag. 17
Art. 30	Occupazioni con impianti a rete	Pag. 18

#### **Capo II: Esonero e casi particolari**

Art. 31	Esoneri	Pag. 18
Art. 31 bis	Gratuità	Pag. 19
Art. 31 ter	Casi particolari	Pag. 20

***Titolo IV: Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso***

<i>Art. 32</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Versamento del canone</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Norme comuni per il versamento</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Gestione dell'accertamento e della riscossione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici</i>	<i>Pag. 23</i>

***Titolo V: Disposizioni finali e transitorie***

<i>Art. 40</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Pag. 24</i>

*Allegato A) Fattispecie di occupazioni*

*Allegato B) Elenco generale delle strade*

*Allegato C) Tabella di specificazione del costo di occupazione*

## ***TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI***

### ***Art. 1***

#### ***Ambito e finalità del regolamento***

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina:

- a) i principi fondamentali in materia di provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche;
- b) i criteri di determinazione ed applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici, istituito con il presente regolamento, le relative agevolazioni e le fattispecie esonerate dal pagamento;
- c) le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni;
- d) la classificazione di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

### ***Art. 2***

#### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di aree e spazi pubblici;
- per “concessione”, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per “regolamento”, il presente regolamento;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, non già utilizzati diversamente dal Comune o destinati dallo stesso ad altri soggetti, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano, inoltre, aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 2 comma 7° del decreto legislativo 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ***TITOLO II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI***

### ***Capo I: Occupazione***

#### ***Art. 3***

#### ***Occupazioni di aree e spazi pubblici***

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico o di spazio pubblico, permanente o temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione amministrativa, rilasciata, su domanda dell'interessato, dall'ufficio comunale competente.

**Art. 4**  
**Distinzione delle occupazioni**

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti.
  
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere :
  - a) "pluriennali", quelle che hanno durata superiore ad un anno e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le "bocche di lupo", le botole e i pozzetti, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi permanenti e le edicole);
  - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di una nuova concessione.
  
3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque sempre di durata inferiore ad un anno.

**Art. 5**  
**Occupazioni abusive**

1. Si considerano abusive le occupazioni realizzate in assenza della prescritta concessione comunale.
  
2. Sono altresì considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in assenza del pagamento del canone;
  - b) le occupazioni di dimensione più ampia di quella autorizzate o che si protraggono oltre la data prevista nell'autorizzazione, con riguardo allo spazio e al tempo non previsto nell'autorizzazione.
  
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, procede alla constatazione e contestazione della relativa violazione, da farsi con verbale redatto ai sensi del disposto dell'articolo 14 della legge 24.11.1981 n. 689, con conseguente applicazione delle sanzioni relative, ed eventualmente dispone, anche contestualmente al provvedimento di contestazione, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la riduzione in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Entro 48 ore dalla constatazione della occupazione abusiva per mancanza di autorizzazione può essere presentata richiesta di autorizzazione all'occupazione nei termini indicati all'articolo 7. La autorizzazione, se concessa, non sana la precedente occupazione abusiva.
  
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
  
5. L'occupante di fatto è comunque tenuto al pagamento del canone per l'occupazione alle tariffe vigenti e in relazione all'effettiva durata dell'occupazione, secondo quanto indicato dall'art. 23, comma 9, della sanzione per occupazione abusiva e delle eventuali spese per la riduzione in pristino.

6. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
7. Sono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
8. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, quando non sia possibile accertare o non sia noto l'effettivo momento di inizio dell'occupazione abusiva.

**Art. 6**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. E' consentita, eccezionalmente, l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza e per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati.
2. L'occupante è tenuto a fornire immediata comunicazione, anche a mezzo telefono, fax o telegramma, dell'occupazione al Comando di Polizia Municipale e agli altri organismi statuali competenti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, ecc.).
3. L'occupazione d'urgenza avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, dovrà risultare conforme alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
4. I competenti organi comunali riscontrano, nell'immediato, la sussistenza delle condizioni di urgenza ed impartiscono all'occupante ogni necessaria indicazione circa le modalità per la regolarizzazione dell'occupazione stessa.
5. Qualora il Comune provveda ad occupare suolo pubblico (transennando, delimitando un'area, ecc..) intorno ad immobili di proprietà di privati per problemi di emergenza e per salvaguardare la pubblica incolumità rispetto ai pericoli causati dallo stato di manutenzione dell'immobile stesso, tale occupazione si considera per tutta la sua durata a carico del/i proprietario/i dell'immobile.

**Capo II: Concessioni e autorizzazioni**

**Art. 7**  
**Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, aree e spazi pubblici deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere tutti gli elementi utili alla identificazione:
  - a) del soggetto che intende effettuare l'occupazione;
  - b) dell'area che si intende occupare;
  - c) dello scopo ed, eventualmente, delle modalità dell'occupazione;
  - d) della durata dell'occupazione stessa.
3. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella risultante dal timbro a data apposto da parte del servizio postale.

**Art. 8**  
***Istruttoria della richiesta***

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del procedimento competente per materia, il quale compie l'istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.
3. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni, ovvero nel diverso termine previsto, per ogni singolo procedimento, dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di pareri di altri enti, il termine decorre dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
4. Il provvedimento di concessione si intende comunque rilasciato anche se il richiedente non si presenta per il ritiro. Ne consegue che, poiché l'Amministrazione mantiene a disposizione del richiedente lo spazio richiesto e concesso, da questi è dovuto il pagamento del canone. Solo nel caso in cui intervenga revoca dell'istanza entro il giorno precedente alla data prevista di inizio occupazione non è dovuto il pagamento del canone.
5. Con atto della Giunta Comunale possono essere stabiliti gli importi delle spese di istruttoria relative agli atti di concessione di cui al presente regolamento.

**Art. 9**  
***Contenuto e rilascio dell'atto di concessione - Deposito cauzionale***

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia ovvero nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - gli elementi identificativi della concessione;
  - le condizioni e i vincoli di carattere tecnico ed amministrativo cui è subordinata la concessione;
  - la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - le dimensioni e la destinazione d'uso degli spazi concessi;
  - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
  - le misure di garanzia imposte per la concessione dell'area.
3. L'ufficio comunale competente per l'esame della richiesta di occupazione ed il rilascio del relativo provvedimento di concessione cura la tenuta di apposito scadenziario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
4. Il Comune può imporre, quale misura di garanzia condizionante l'effettuazione dell'occupazione, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o polizza fideiussoria in misura non eccedente una annualità del canone (in caso di occupazioni pluriennali), ovvero il 50% dell'importo del canone applicabile negli altri casi, oppure di fidejussione, quando:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.

4 bis. Il deposito cauzionale ovvero la fidejussione possono essere utilizzati a fronte delle casistiche di cui al comma 4 e per soddisfare eventuali morosità e devono essere reintegrati in seguito all'utilizzo, pena la decadenza della concessione.

4 ter. Il responsabile del procedimento, nel caso di concessioni di occupazioni pluriennali, in sede di rinnovo, richiede l'aggiornamento del deposito cauzionale. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione l'importo della stessa è indicizzato, sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

### ***Art. 10*** ***Durata della concessione***

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del procedimento, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

### ***Art. 11*** ***Titolarità della concessione***

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è ammessa la subconcessione.

2. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento emette nuovo atto di concessione, provvedendo altresì a riscuotere il relativo canone.

3. In caso di subentro è ammessa restituzione del canone eventualmente versato in misura eccedentaria rispetto alla disponibilità del suolo pubblico. In tal caso l'importo da rimborsare è stabilito in rapporto al periodo di effettiva occupazione. Lo stesso sistema di computo del canone si applica nei confronti del subentrante.

4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di:

- a) subingresso nell'esercizio dell'attività commerciale;
- b) per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata;
- c) in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio;
- d) negli altri casi di trasferimento della titolarità di beni sui quali insista una occupazione permanente autorizzata.

Nelle predette circostanze resta fermo l'obbligo di dare comunicazione della variazione della titolarità ai fini della riscossione del canone.

#### **Art. 12**

#### ***Rinnovo e/o proroga della concessione***

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

#### **Art. 13**

#### ***Obblighi del titolare della concessione***

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonchè le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esporre (o, in caso di occupazione permanente, esibire su richiesta), presso il luogo di effettuazione dell'occupazione, l'atto che autorizza la concessione e la ricevuta di pagamento del canone oltre all'eventuale ordinanza;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando anzitutto la cauzione o fidejussioni di cui all'articolo 9;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

3. La violazione dell'obbligo di esposizione del provvedimento concessorio, per le occupazioni temporanee, è soggetta a sanzione amministrativa nelle misure e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. bis La mancata esibizione, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, dell'atto che legittima l'occupazione, per le occupazioni permanenti, è soggetta a sanzione amministrativa nelle misure e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

#### **Art. 14**

#### ***Modifica, sospensione e revoca della concessione***

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede d'ufficio il servizio incaricato della riscossione nei termini indicati nel presente regolamento.

#### ***Art. 15***

#### ***Decadenza ed estinzione della concessione***

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione e alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- d) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono ulteriori cause di decadenza della concessione (con esclusione delle occupazioni del sottosuolo):

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal responsabile del procedimento con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

#### ***Art. 16***

#### ***Limiti delle occupazioni e uso dell'area concessa***

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

#### ***Art. 17***

#### ***Disciplina di dettaglio delle occupazioni***

1. Le procedure e la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico sono improntate al principio della semplificazione degli atti dell'accesso.

2. A tale scopo i Dirigenti adottano ogni determinazione occorrente per definire le modalità di relazione e organizzative che devono intercorrere fra il cittadino e l'Amministrazione Comunale, nonché tra gli uffici comunali, compreso, se previsto, il competente concessionario per la riscossione del canone.

3. La Giunta Comunale regola con proprio atto le procedure operative intersettoriali di attuazione delle disposizioni del presente titolo, allo scopo di coordinare e uniformare le fasi di attività dei singoli uffici coinvolti nel procedimento, sulla base dei seguenti principi:

- a) riordino delle competenze in materia di rilascio di concessioni, allo scopo di ridurre il numero degli uffici responsabili dell'adozione dell'atto finale e di potenziare lo strumento del parere preventivo;
- b) unificazione dei procedimenti allo scopo di consentire l'adozione di provvedimenti unitari complessi;
- c) definizione preventiva delle tipologie di occupazione per le quali sia sufficiente la mera comunicazione, in luogo della richiesta di concessione, e introduzione di istituti quali il silenzio-assenso per realizzare una semplificazione complessiva della materia;
- d) individuazione dei termini minimi entro i quali, per i differenti tipi di procedimento, la richiesta di concessione deve pervenire al fine della valutazione della stessa;
- e) individuazione dei casi nei quali prevedere che la richiesta di occupazione possa farsi in forma orale, con menzione della stessa nel provvedimento concessorio;
- f) definizione dei vincoli specifici e delle prescrizioni particolari, per singole tipologie di occupazione, da imporre in sede di concessione, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, nonché la tutela del patrimonio e del demanio comunali;
- g) individuazione delle modalità organizzative utili al fine di prevenire e dirimere le controversie connesse al presentarsi di una pluralità di richieste di occupazione per gli stessi spazi e individuazione delle categorie di manifestazioni o iniziative, per le quali, al fine di valutarne la compatibilità con l'interesse pubblico generale, sia previsto il parere preventivo e motivato dell'organo esecutivo;
- h) attribuzione ai Dirigenti preposti del compito di definire ogni ulteriore aspetto organizzativo e procedimentale utile al fine di consentire un regolato esercizio del diritto di utilizzare il suolo pubblico.

**Art. 18**  
**Programmazione delle occupazioni**

1. Al fine di permettere una più ordinata ed efficiente gestione delle aree pubbliche le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per la realizzazione di feste, di giornate commemorative, di manifestazioni folkloristiche o simili promosse da soggetti privati, come pure da associazioni non aventi fini di lucro come ad esempio partiti, sindacati, associazioni di volontariato, comitati devono pervenire entro 90 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione.
2. (...).
3. La presentazione della domanda entro il termine di cui sopra costituisce titolo di precedenza nei confronti delle richieste che verranno presentate, per lo stesso anno e le stesse aree, successivamente a tale termine.
4. Costituisce titolo di preferenza, prevalente anche sui criteri del comma precedente lo svolgimento della stessa iniziativa o della stessa attività, sulla medesima area e per il periodo richiesto, in modo continuativo o ricorrente nel passato.

### ***Art. 19***

#### ***Criteria generali per l'assegnazione di aree e spazi pubblici***

1. Fermi restando i principi contenuti nelle precedenti disposizioni il rilascio di provvedimenti di concessione di suolo pubblico è improntato ai seguenti criteri generali:

- a) in presenza di una sola domanda di occupazione per l'effettuazione di una manifestazione preventivamente giudicata ammissibile (sotto il profilo tecnico e delle condizioni di ordine pubblico) si procede sempre al rilascio del provvedimento;
- b) in presenza di pluralità di domande concorrenti per l'occupazione in uno stesso periodo (o con sovrapposizione parziale di durata) di una medesima area pubblica la scelta verrà operata sulla base del seguente criterio:
  - si applica un criterio cronologico, e con preferenza, comunque, per le iniziative di aggregazione sociale, di solidarietà ed educative organizzate da Enti, soggetti o associazioni, con il patrocinio del Comune.

### ***TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE***

#### ***Capo I: Istituzione ed applicazione del canone***

### ***Art. 20***

#### ***Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico***

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e tempi di legge. La servitù di uso pubblico si intende validamente costituita in presenza di uno specifico atto di devoluzione ovvero a seguito di usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza di servitù nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

3. Le principali fattispecie di occupazione che, salvo espresso esonero, danno luogo all'applicazione del canone sono elencate, a titolo esemplificativo, nell'allegato A) al presente regolamento.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

### ***Art. 21***

#### ***Criteria per la determinazione della tariffa***

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) tipologia particolare di occupazione, tale da giustificare una determinazione forfettaria del canone.

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, con l'applicazione dell'ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all'atto dell'adozione della predetta delibera.

3. E' fatta salva la possibilità di variare complessivamente le tariffe applicate per la riscossione del canone in relazione all'esigenza di garantire una maggiore o minore redditività delle occupazioni pubbliche.

4. (...)

5. (...)

#### **Art. 22**

#### ***Classificazione degli spazi pubblici***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Le nuove strade vengono comprese nella categoria più bassa fra quelle attribuite alle strade adiacenti, salvo nuova classificazione mediante apposito provvedimento. Il provvedimento è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed è esposto negli uffici comunali incaricati dell'istruttoria delle domande di occupazione.

3. La classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato B), del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con provvedimento da adottarsi con le modalità di cui al comma 2°.

5. Alla prima categoria si applica la tariffa ordinaria.

6. Alla seconda categoria si applica la tariffa ordinaria ridotta del 15%.

7. Alla terza categoria si applica la tariffa ordinaria ridotta del 40%.

8. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie o più categorie, si applica la tariffa più favorevole al concessionario.

#### **Art. 23**

#### ***Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, quale risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione all'occupazione, ovvero, in caso di occupazione abusiva, dal relativo verbale di accertamento. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla

superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. Le occupazioni per cartellonistica, insegne o informazioni pubblicitarie, la dimensione considerata è la superficie maggiore tra l'occupazione al suolo e quella della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Tuttavia, nel caso della chiusura di tratti stradali al fine dell'esecuzione di lavori o della predisposizione di cantieri, la superficie è definita con riferimento agli spazi effettivamente occupati come indicato dal richiedente nella domanda. A tal fine chi richiede l'occupazione deve fornire una precisa indicazione delle aree che verranno effettivamente occupate. In assenza di tali condizioni si avrà riguardo all'intera porzione di strada chiusa alla circolazione. Nel caso in cui l'area sottratta alla disponibilità collettiva sia maggiore di quella effettivamente occupata è dovuto un canone pari al quadruplo di quello ordinario

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 90%.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o *stand* assegnato con l'atto di concessione.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. La superficie concessa, così determinata, è computata, ai fini della determinazione del canone nella misura del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione per la durata nello stesso specificata. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

9. In caso di occupazione abusiva il canone da riscuotere, determinato secondo le disposizioni del presente Regolamento, è incrementato di un'indennità pari al 50% del canone stesso.

10. Nel computo delle aree soggette a pagamento per l'esecuzione di opere commissionate dal Comune non si tiene conto delle aree o dei beni direttamente oggetto dell'intervento, per lo spazio ed il tempo strettamente necessari all'esecuzione delle opere stesse, quali risultanti dal verbale di consegna dei lavori o da specifiche norme convenzionali o contrattuali.

#### **Art. 24**

#### ***Occupazioni degli ambulanti nell'ambito del mercato settimanale***

1. Per le occupazioni poste in essere da ambulanti per l'esercizio dell'attività a cadenza regolare e per l'intero anno solare (occupazioni mono o plurisettimanali), l'occupazione giornaliera si intende effettuata per 7 ore giornaliere.
2. Il posteggio assegnato all'atto della concessione per l'intero anno solare è riservato al concessionario per le 52 settimane annuali.
3. Il canone da corrispondere è calcolato, pertanto, su 52 settimane.
4. Il posteggio non occupato dal concessionario durante l'anno viene riassegnato in via temporanea, per le giornate di assenza, ad altro richiedente, il quale è tenuto a corrispondere il relativo canone giornaliero.
5. La mancata occupazione del posteggio assegnato non comporta diritto al rimborso della quota giornaliera.

#### **Art. 25**

#### ***Assegnazione di aree pubbliche con asta pubblica o a trattativa privata***

1. La Giunta Comunale può deliberare l'assegnazione di aree e spazi pubblici, in deroga ai criteri e alle tariffe indicati nel presente regolamento mediante asta pubblica o altra procedura di evidenza pubblica.
2. A tale sistema si ricorrerà quando per localizzazione, tipologia, valore di mercato, la tariffa stabilita nel presente regolamento sia inferiore e non possa essere ritenuta adeguata.
3. In deroga alle modalità individuate al comma 1, in presenza di una accertata convenienza per l'ente, è ammesso procedere all'assegnazione mediante trattativa privata.

#### **Art. 26**

#### ***Tariffa base del canone di concessione di spazi ed aree pubblici***

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è aggiornata annualmente sulla base dei criteri indicati nell'art. 21. Per l'anno 2002 è pari a €29,95450 al metro quadrato o metro lineare per anno.
2. La tariffa giornaliera ordinaria è aggiornata con le stesse modalità previste al comma 1. Per l'anno 2002 è pari a €2,32406 al metro quadrato o lineare al giorno.
3. La tariffa oraria è pari ad 1/24 della tariffa giornaliera.

#### **Art. 27**

#### ***Determinazione del canone***

1. La somma a titolo di canone di occupazione è determinata sulla base della seguente formula:

$$C = mt. \times T \times Kcat. \times t \times Ka \times Kt$$

dove:

- C** è la somma da corrispondere, a titolo di canone
- mt.** indica l'estensione in metri quadrati (ovvero in metri lineari) dell'area concessa per l'occupazione, tenuto conto degli eventuali abbattimenti previsti all'articolo 23 del presente regolamento
- T** designa la tariffa vigente, nelle misure previste all'articolo 26
- Kcat.** rappresenta il coefficiente moltiplicatore diversificato in ordine all'ubicazione dell'occupazione (1 per le occupazioni in 1a categoria; 0,85 per la 2a categoria; 0,60 per la terza categoria), in relazione a quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 22
- t** definisce la durata dell'occupazione temporanea espressa in giorni e/o in ore (numero di giorni e/o di ore), in caso di occupazione temporanea, e si applica insieme alle misure di tariffa previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 26. In caso di occupazione permanente è pari ad 1 e si applica unitamente alla misura di tariffa prevista al comma 1 dell'articolo 26
- Ka** esprime il coefficiente specifico di ogni singola categoria di occupazione, avuto riguardo alla tipologia della stessa e all'attività posta in essere con l'occupazione stessa
- Kt** esprime il coefficiente di variabilità del costo unitario in relazione alla durata temporale delle occupazioni, da applicarsi unicamente in caso di occupazioni temporanee. In caso di occupazioni permanenti il coefficiente è uguale ad 1.

#### **Art. 28**

#### ***Determinazione dei coefficienti specifici e dei coefficienti temporali***

- La misura del coefficiente specifico per ogni singola categoria di occupazione (Ka) è determinato come segue:

<b><i>tipologia di occupazione</i></b>	<b><i>coefficiente specifico</i></b>
<i>occupazioni con cavi, condutture, ecc, del sottosuolo effettuate da privati</i>	0,7
<i>chioschi</i>	3,2
<i>edicole</i>	3,2
<i>distributori di carburante</i>	0,45
<i>distributori automatici</i>	1
<i>griglie, cunette, botole, ecc. e occupazioni del suolo con manufatti stabili</i>	1
<i>occupazioni dei pubblici esercizi</i>	0,4
<i>lavori edili</i>	0,5
<i>occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni sportive</i>	0,2
<i>occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, culturali o del folklore</i>	0,2
<i>ambulanti</i>	0,28

<i>Occupazioni di cui all'art. 23, comma 2, ultimo periodo</i>	<i>4</i>
<i>spettacolo viaggiante</i>	<i>0,1</i>
<i>vendita diretta di prodotti agricoli</i>	<i>0,5</i>
<i>altri banchi di vendita, se non ambulanti</i>	<i>1</i>
<i>ulteriori fattispecie residuali</i>	<i>1</i>

2. La misura del coefficiente di durata temporale (Kt) è determinata come segue:

<i>durata occupazione</i>	<i>misura del coefficiente</i>
<i>occupazioni temporanee per la parte di durata compresa fra 1 e 30 giorni</i>	<i>1</i>
<i>occupazioni temporanee per la parte di durata compresa fra 31 e 60 giorni</i>	<i>0,7</i>
<i>occupazioni temporanee per la parte di durata compresa fra 61 e 120 giorni</i>	<i>0,5</i>
<i>Occupazioni temporanee oltre 120 giorni</i>	<i>0,3</i>
<i>occupazioni permanenti</i>	<i>1</i>

#### **Art. 29**

#### **Disposizioni ulteriori in materia di definizione tariffaria**

1. Il costo giornaliero dell'occupazione temporanea di aree e spazi pubblici, applicando i diversi coefficienti sopra previsti, non può comunque risultare inferiore al limite minimo, da aggiornarsi annualmente sulla base dei criteri indicati nell'art. 21. Per l'anno 2002 tale limite è pari a € 0,14977 per metro quadrato (o lineare) per giorno.

1 bis. Per garantire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e considerando che l'istruttoria ed il provvedimento che l'Amministrazione Comunale realizza è su istanza di parte, il canone complessivo relativo all'occupazione di aree e spazi pubblici non può comunque essere inferiore a €20.

2. Al fine di consentire una lettura semplificata del meccanismo tariffario nell'allegato C) sono riportate le tariffe espresse in €/mq. con riferimento alle diverse categorie di occupazione, alla durata, alla natura delle occupazioni.

3. In occasione di manifestazioni sportive motoristiche in programma presso l'Autodromo Ferrari della città, il canone per l'occupazione, da parte di attività commerciali, di spazi o aree pubbliche sarà maggiorato di un importo stabilito, in relazione alle specifiche norme regolamentari vigenti in materia, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Per le occupazioni poste in essere mediante posteggi all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso la misura del canone è definita, avuto riguardo alle previsioni dello specifico regolamento comunale del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, con apposito separato atto deliberativo.

5. Le occupazioni temporanee poste in essere dai pubblici esercizi ricadenti nella prima categoria sono assoggettate al pagamento con applicazione della tariffa prevista per le occupazioni in seconda categoria, salvo quanto previsto dall'art. 31, c. 1, lettera r).

6. Nel calcolo del canone da pagare per le occupazioni poste in essere con chioschi, edicole e distributori di carburante il coefficiente Kcat. è pari ad 1, in deroga a quanto stabilito all'articolo 22 commi 6 e 7.

7. La Giunta Comunale potrà con proprio atto definire una riduzione del canone fino alla percentuale massima del 50% per interventi volti a favorire realizzazione ed all'ampliamento del teleriscaldamento.

8. In caso di accertata convenienza per l'ente, su richiesta dell'utente, può essere concesso il pagamento del canone per occupazione permanente, relativamente all'intera durata prevista dalla concessione, in unica soluzione in via anticipata.

### **Art. 30**

#### ***Occupazioni con impianti a rete***

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone da pagare è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle utenze per la tariffa stabilita per ogni utenza.

2. L'ammontare complessivo del canone per le sopra descritte fattispecie non può essere, in ogni caso, inferiore a €516,46.

3. La tariffa per utenza, pari ad €0,79 per l'anno 2009, è aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

## ***Capo II: Esonero e casi particolari***

### **Art. 31**

#### ***Esoneri***

1. Sono esonerate dal pagamento del canone di concessione le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, purché poste in essere nell'ambito di attività istituzionali o per la realizzazione di lavori in economia, direttamente dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico e per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione; l'occupazione realizzata da ditte appaltatrici di lavori affidati dai predetti enti è soggetta al pagamento del canone nella misura ordinaria prevista per le fattispecie stesse;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, del tempo libero, non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore e poste in essere da soggetti che non perseguono fini di lucro;
- c) le occupazioni temporanee effettuate con tavoli per la raccolta di firme poste in essere da movimenti politici, sindacali o comitati referendari;
- d) le occupazioni temporanee effettuate da enti morali, assistenziali o ambientalisti per scopi caritatevoli, filantropici o di beneficenza;

- e) le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) (...)
- g) (...)
- h) (...)
- i) (...)
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) (...)
- o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) (...)
- q) le occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta di indumenti usati o simili, purché poste in essere da enti assistenziali o da associazioni filantropiche senza scopi di lucro;
- r) (...)
- s) le occupazioni realizzate con fioriere e rastrelliere situate entro il perimetro del centro storico come definito dalla L. R. 41/97;
- t) le occupazioni realizzate entro il perimetro del centro storico, come definito dalla L. R. 41/97, da pubblici esercizi, esercizi commerciali e da attività artigianali di durata inferiore ai 180 giorni per singola occupazione e per la parte di estensione fino ai 30 metri quadrati. Le occupazioni che superano i limiti sopra indicati pagano per la parte eccedente tenendo conto delle disposizioni dell'art. 29, c. 5.

2. La Giunta Comunale può esonerare dal pagamento del canone, mediante provvedimento motivato, le occupazioni temporanee poste in essere sia nell'ambito di manifestazioni organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinate, sia nell'ambito di iniziative ritenute meritevoli di agevolazione. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma dovrà dare indicazione della minore entrata derivante dall'esonero, al fine dell'assestamento della previsione di entrata.

### ***Art. 31 bis*** ***Gratuità***

1. In considerazione del minimo sacrificio imposto alla collettività sono gratuite le occupazioni di suolo pubblico che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
  - non superiori a 3 mq
  - non invadenti la carreggiata
  - non invadenti zone di verde pubblico
  - che non si prolunghino per più di 12 ore (intese anche come somma di diversi periodi)
  - che non creino impedimento al libero accesso a dimore o ad esercizi commerciali di terzi
  - che non creino depositi di materiale di qualsiasi tipo
  - che avvengano con l'eventuale utilizzo di strutture immediatamente rimovibili
2. Le occupazioni di cui al comma 1, per riguardo alla snellezza dell'azione amministrativa, possono essere effettuate con il rilascio di un semplice nulla osta da parte dell'ufficio competente a fronte di una comunicazione, da parte dell'occupante, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- deve essere effettuata di norma 6 giorni prima, con esclusione dei casi riconosciuti come urgenti dall'ufficio che rilascia il nulla osta;
- deve specificare luogo, durata e modalità dell'occupazione.

3. Il nulla osta può contenere indicazioni e prescrizioni specifiche e deve essere tenuto sul luogo dell'occupazione per tutta la sua durata.

4. La mancata comunicazione, così come l'occupazione difforme da quella comunicata (sia per la dimensione dello spazio occupato, che per la durata, o perché non rispondente ai requisiti di cui al comma precedente) configura una occupazione abusiva.

5. Con nulla osta dell'Amministrazione, a fronte di una preventiva comunicazione dell'occupante, sono gratuite le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, stuoie, guide o altri addobbi, da chiunque effettuate, in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni, purchè non collocate a delimitazione di spazi di servizio ad esercizi commerciali.

#### ***Art. 31 ter*** ***Casi particolari***

1. Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico le occupazioni realizzate:

- con festoni, luminarie e simili, sovrastanti il suolo, da chiunque effettuate in occasione di festività o ricorrenze, civili o religiose;
- con tende fisse o retrattili;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- le occupazioni che siano effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2. L'autorizzazione all'apposizione o installazione dei manufatti di cui sopra è rilasciata dai competenti uffici comunali secondo la normativa e i regolamenti comunali vigenti.

3. L'occupazione di suolo pubblico realizzata mediante passi carrabili è gratuita e si ritiene concessa contestualmente al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del passo carraio.

4. La tombatura di tratti di fossi stradali quando la stessa è funzionale ad una maggiore sicurezza della circolazione o stabilità della strada accertate dal competente ufficio manutenzioni.

### ***TITOLO IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO***

#### ***Art. 32*** ***Accertamento***

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al rilascio della concessione dell'occupazione, mediante accertamento contabile della relativa entrata e per il corrispondente ammontare, ovvero, in sede di recupero del canone per fattispecie di occupazione abusiva, in sede di contabilizzazione del relativo versamento.

2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e verifica che il pagamento sia stato eseguito nei termini.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **Art. 33** ***Versamento del canone***

1. Il versamento del canone di occupazione per le occupazioni temporanee deve essere effettuato entro la data di inizio dell'occupazione ed è condizione indispensabile per l'efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione. In assenza del prescritto pagamento l'occupazione si considera abusiva e si provvede, pertanto, ai sensi del disposto dell'articolo 5, dell'articolo 23 e dell'articolo 37 del presente Regolamento.

2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato, per ciascun anno di occupazione, entro il 31 marzo.

3. E' consentito, a richiesta di parte, il pagamento rateale del canone per le occupazioni permanenti, con un numero di rate anticipate fino ad un massimo di 4, senza applicazione di interessi, quando il canone da corrispondere sia pari o superiore a €1.000.

3 bis. Il versamento del canone per le occupazioni previste dall'art. 24 è effettuato in un'unica soluzione anticipata entro il 31/03 dell'anno di riferimento. Se l'importo del canone è pari o superiore a euro 500, è consentito il pagamento in due rate di pari importo e senza interessi entro le scadenze del 31/03 e del 31/08.

3 ter. Il versamento del canone da parte dei commercianti su area pubblica titolari della relativa autorizzazione per esercitare l'attività in posteggi isolati, è effettuato in un'unica soluzione anticipata entro il 31/03 dell'anno di riferimento. Se l'importo del canone è pari o superiore a 1.000 € è consentito il pagamento in due rate di pari importo e senza interessi entro le scadenze del 31/03 e del 31/08.

4. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate sono dovuti gli interessi compensativi calcolati al tasso legale vigente.

5. Il responsabile del procedimento verifica che i pagamenti siano stati compiuti tempestivamente.

6. Ove rilevi l'omesso versamento di quanto dovuto entro il termine stabilito invita a provvedere al pagamento degli importi dovuti, maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale vigente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione in mora e di invito al pagamento, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.

7. Nel caso l'occupazione sia ancora in corso e in caso di persistente rifiuto al pagamento entro il termine di cui al comma 5 il responsabile del procedimento nei successivi 15 giorni dispone la revoca della concessione e lo sgombero delle superfici occupate senza titolo, con accollo all'occupante abusivo delle eventuali spese sostenute per la riduzione in pristino e con l'applicazione della sanzione per la violazione alle norme del presente regolamento.

**Art. 34**  
**Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "(concessionario per la riscossione "X" del) COMUNE di IMOLA - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP". E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente sede nel territorio del Comune.
2. E' consentito il pagamento diretto dietro rilascio di quietanza da parte dell'organo incaricato della riscossione.

**Art. 35**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante formazione e consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni vigenti.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la riduzione in pristino del suolo in caso di occupazioni e installazioni abusive.
4. Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di canone per l'occupazione di spazi o aree pubbliche si prescrive in cinque anni.

**Art. 36**  
**Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il responsabile del procedimento ovvero, in caso di affidamento del servizio di riscossione in concessione, il concessionario competente.
2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare entro tre anni dal pagamento.

**Art. 37**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da €103 a €1.032, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 689/81, fatta eccezione per quanto stabilito nel successivo comma.

1 bis. Alle occupazioni abusive si applica oltre all'indennità indicata all'art. 23, comma 9, la sanzione amministrativa pecuniaria secondo i seguenti valori:  
minimo: misura del canone incrementata del 50%  
massimo: doppio del minimo

2. La misura della sanzione è determinata, tenuto conto degli elementi inclusi nel verbale di contestazione della violazione, anche separatamente dallo stesso, applicando le disposizioni del Capo I, sezioni I e II della legge 24.11.1981 n. 689.

3. Qualora le violazioni rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, le stesse sono punite anche con la sanzione prevista dal suddetto codice.

### **Art. 38** **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

### **Art. 39** **Gestione dell'accertamento e della riscossione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici**

1. La gestione delle operazioni di computo e riscossione, anche coattiva, del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici può esercitarsi direttamente ovvero per il tramite di azienda concessionaria affidataria della gestione.

2. In caso di affidamento della gestione a terzi può essere attribuita la competenza in ordine all'accertamento di fattispecie di occupazione abusiva, al fine del recupero del canone non pagato e per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

## **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 40** **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'1.01.2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 27 c. 8 della L. 448/2001.

2. Sono inefficaci, dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni contenute in regolamenti comunali previgenti che stabiliscano norme e principi contrastanti con le disposizioni del presente regolamento.

3. A partire dal 1° gennaio 1999 il Regolamento per l'applicazione della TOSAP continua ad applicarsi unicamente per il trattamento delle occupazioni poste in essere sino alla data del 31 dicembre 1998.

4. A partire dal 1° gennaio 1999 sono abrogate le deliberazioni C.C. n. 135 del 19 aprile 1982 e 352 del 21 novembre 1983, in materia di "tassa di posteggio".

**Art. 41**  
**Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni di aree e spazi pubblici, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

2. In deroga alle previsioni dell'articolo 28 la somma da corrispondere a titolo di canone di occupazione per le occupazioni permanenti poste in essere per l'esercizio di distributori di carburante, chioschi ed edicole, nonché per le ulteriori fattispecie residuali di occupazioni per le quali fosse prevista da specifico contratto l'applicazione di un canone ricognitorio è determinata, nei confronti dei titolari di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino a scadenza naturale della stessa, nella misura applicata per l'anno 1999, complessivamente adeguata ai sensi del disposto dell'articolo 21 comma 2 del regolamento. Le nuove concessioni rilasciate per le stesse fattispecie sono soggette a pagamento del canone con applicazione del metodo ordinario di calcolo del canone, di cui all'articolo 28.

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)